



*Ministero della Salute*

Direzione Generale Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari  
Ufficio 6

A tutti gli Utilizzatori  
LLSS

OGGETTO: Validità delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del d.lgs. 26/2014.

Facendo seguito alla nota di pari oggetto del 15 aprile u.s. (prot. DGSAF n. 9024) e a parziale correzione della stessa si rappresenta che con L. n. 27 del 24 aprile 2020 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico si rappresenta che con la nuova formulazione dell'art. 103, comma 2, tutti gli atti autorizzativi rilasciati dalla scrivente Direzione ai sensi del d.lgs. 26/2014, la cui scadenza ricade nel lasso di tempo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio p.v. conservano la loro validità fino a 90 giorni dopo la dichiarazione **di cessazione** dello stato di emergenza, senza la necessità di chiedere un atto formale alla scrivente Direzione Generale. Gli atti, invece, con scadenza successiva al 31 luglio p.v., salvo nuovi interventi normativi, sottostanno alle procedure e alle tempistiche previste dal d.lgs. 26/2014 e dal D.M. 27 marzo 2019 (D.M. tariffe).

IL DIRETTORE GENERALE  
\* F.to Dott. Silvio Borrello

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993